MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA

Art. 8

Prestazioni ai superstiti: cessazione del diritto alla pensione

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1967, n. 583, e' sostituito dal seguente: "Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova e per le figlie, quando contraggano matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidita';

c) per i figli, quando abbiano raggiunto i limiti di eta' previsti dal punto 2) del precedente articolo o sia venuto meno lo stato di inabilita' o, se in eta' superiore ai 21 anni, prestino lavoro retribuito".

Versione in vigore dal 27 novembre 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
Estremi	Legge 22 ottobre 1973, n. 672
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-8-prestazioni-ai-superstiti-cessazione-del-diritto-alla-pensione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it